



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Agrigento)

Prot. 7986

Ai Responsabili di P.O.
All'Ufficio Personale
e p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: *Art.35 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" – Modifiche apportate dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (cd legge anticorruzione).*

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 190/2012 (cd anticorruzione) e dal DLgs n. 39/2013 (provvedimento adottato sulla base della delega conferita dalla citata legge anticorruzione e che disciplina le inconfiribilità ed incompatibilità dei dipendenti e dirigenti pubblici) i dipendenti ed i dirigenti pubblici che hanno avuto condanne, anche solamente in primo grado per reati contro la PA commessi da pubblici ufficiali, sono soggetti a limitazioni assai marcate sia nelle attività che negli incarichi.

Il comma 46 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 introduce l'articolo 35 bis del DLgs n. 165/2001.

Esso stabilisce che i dipendenti ed i dirigenti pubblici condannati per reati commessi da pubblici ufficiali contro una PA, anche solamente in primo grado, non possono:

- essere individuati come componenti, anche solo come segretari, di commissioni di concorso, nonché di selezione per le assunzioni di dipendenti e di progressioni di carriera;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alle acquisizioni di beni, forniture e servizi, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- essere individuati come componenti di commissioni per la scelta di contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

Questa disposizione sembra applicabile anche alle condanne irrogate prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Il DLgs n.39/2013, all'articolo 3, stabilisce che a coloro che hanno avuto una condanna, anche solo di primo grado, per reati commessi da pubblici ufficiali contro la PA non possono essere conferiti incarichi:

- amministrativi di vertice (negli enti locali vanno considerati tali quelli di segretario generale e di direttore generale);
- di amministratore di ente pubblico o di ente privato controllato da una pubblica amministrazione (il riferimento va agli incarichi di presidente con delega e di amministratore delegato);
- di direttore generale, medico o amministrativo di Asl;
- dirigenziali interni ed esterni. Gli incarichi **dirigenziali interni** sono quelli che comportano in via esclusiva l'attribuzione di competenze di gestione ed amministrazione, nonché quelli negli uffici di diretta collaborazione, mentre quelli **esterni** sono quelli comunque denominati che comportano in via esclusiva l'attribuzione di competenze di gestione ed amministrazione conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di PA. Sono compresi negli incarichi dirigenziali quelli conferiti ai titolari di posizioni organizzative ed a coloro che hanno avuto assegnato incarichi ex articolo 110 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Occorre aggiungere che, ai fini dell'applicazione della disposizione citata, le sentenze di applicazione della pena sono equiparate a quelle di condanna.

La Civit con la deliberazione n. 46 ha sostenuto la retroattività di fatto di queste disposizioni; mentre di opposto parere è l'Anci.

I reati sono contenuti nel capo 1 del titolo II del libro 2° del codice penale. I principali sono i seguenti: peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione sia per l'esercizio della funzione che per atto contrario ai doveri di ufficio che in atti giudiziari e di una persona incaricata di pubblico servizio; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione e/o alla concussione; abuso d'ufficio; utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

I responsabili di P.O. sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dalla presente normativa e ad assicurarsi che il personale assegnato venga a conoscenza del contenuto della presente nota.

Si dispone che la presente direttiva venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sez. Amministrazione Trasparente - a cura dell'ufficio segreteria.

Castrofilippo, 24.10.2013

Il Segretario Generale
Dott. Marcello Restivo

